

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSP UT LA SPEZIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 560
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 08/02/2021 REGISTRATO IL 12/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000560

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MNTGPT48D17E463L MONTANARI GIAN-PIETRO
ID. TELEMATICO: TLL21L0005600000F

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91079120118

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale La Spezia acronimo : **A.L.I.Ce La Spezia odv**, operante senza fini di lucro, con sede legale nel comune di La Spezia

La sede potrà essere trasferita nell'ambito del medesimo Comune, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dello stesso Organo di Amministrazione, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

.Art. 1/a – Adesione ad A.L.I.Ce Italia odv ed A.L.I.Ce Liguria odv

L'Associazione A.L.I.Ce. La Spezia odv, aderisce alla Federazione nazionale A.L.I.Ce Italia odv "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE ITALIA odv ed a A.L.I.Ce. Liguria ODV." L'Associazione "A.L.I.Ce. La Spezia odv" è libera ed autonoma nella sua attività, purché questa non entri in contrasto con le norme nazionali, regionali e con quelle statutarie e regolamentari proprie dell'Associazione nazionale e sia coerente con gli obbiettivi indicati in sede nazionale.

Art.2 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato

Art 3 –Scopi e attività

L'Associazione ha carattere aperto, in ossequio al principio di democraticità, non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva e principale, della seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere e organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, un collegamento tra operatori professionali interessati, pazienti e familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
- b) Favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale e delle patologie ad essa correlate;
- c) Stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
- d) Realizzare, anche attraverso attività di formazione e di educazione sanitaria, una maggiore sensibilizzazione sui problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei pazienti colpiti da ictus;



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

e) Promuovere, nell'ambito prioritario della provincia della Spezia, tutte le attività di formazione ed informazione rivolte alla popolazione sui fattori di rischio delle malattie cerebro e cardiovascolari.

f) promuovere ed organizzare, con il coordinamento della parte Medica un percorso di riabilitazione estensiva mediante verifiche periodiche presso la struttura di riferimento territoriale con lo scopo di dare al paziente, conscio della propria stabilità clinica ottenuta tramite l'ottimizzazione della terapia ed un adeguato stile di vita mirato alla riduzione dei fattori di rischio, la consapevolezza di poter gestire il proprio programma riabilitativo senza la necessità di un costante supporto sanitario ravvicinato.

E' fatto assoluto divieto di svolgere altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi Ente pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre Associazioni costituite fra persone con problemi cerebrovascolari.

L'Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da aziende private, da Enti locali, nazionali e internazionali, nonché promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal D. Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'Associazione ha carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs 117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione.

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- *per decesso;*
- *per recesso;*
- *per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;*
- *per esclusione:*
- *per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;*
- *per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.*

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- *partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e ad esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati*
- *godere del pieno elettorato attivo e passivo;*
- *prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per posta elettronica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta;*
- *essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi della legge;*
- *recedere dall'appartenenza all'Associazione;*

I soci sono obbligati a:

- *osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;*



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

- *svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;*
- *astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione*
- *versare la quota associativa di cui al precedente articolo;*
- *contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;*
- *non arrecare danni morali o materiali all'Associazione*

Art. 6 – Organi -sociali, gratuità e durata

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;*
- *l'Organo di Amministrazione;*
- *il Presidente e il Vicepresidente;*
- *il Segretario;*
- *il Tesoriere;*
- *il Comitato Tecnico Scientifico;*
- *Organo di controllo (eventuale . nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs117/17);*
- *Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)*

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ciascun associato ha un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione dell'oggetto della delibera.



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto tramite lettera, e/o e-mail, e/o WhatsApp, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in modalità remota per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Devono essere rispettati tutti i criteri di trasparenza e tracciabilità.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio, e se previsto il bilancio sociale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e su tutto quanto viene ad essa demandato dallo Statuto o dall'atto costitutivo o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri deciso dall'Assemblea non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati e le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- *nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il **Tesoriere**;*
- *amministra l'associazione;*
- *cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- *realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività a autorizzandone la spesa;*
- *predispone bilancio d'esercizio o rendiconto e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;*
- *delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;*
- *delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;*
- *decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;*
- *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;*

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o WhatsApp, o altra forma di messaggistica anche on line almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono tenersi anche in modalità remota (teleconferenza o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Devono essere rispettati tutti i criteri di trasparenza e tracciabilità.

Di regola l'Organo di Amministrazione è convocato ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

*Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei **presenti**.*



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

L'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente dell'associazione, eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti, presiede e convoca l'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità) e l'Assemblea dei soci (almeno una volta all'anno). Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi sociali, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso eletto dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10- Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

In particolare:

- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;

- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;

- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;

- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione. La carica di tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

Art. 12 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico-scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette personalità delle professioni sanitarie nei campi di interesse specifico dell'associazione ed opereranno in stretta e diretta collaborazione con l'Organo di Amministrazione . Viene nominato dalla Assemblea Ordinaria dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce organismo di supporto e di assistenza del Consiglio Direttivo nelle iniziative medico-scientifiche promosse dall'Associazione, formulando pareri sulla loro validità e fattibilità.

Inoltre promuove e propone ogni altra idonea attività di natura scientifica nel campo della cardiologia.

Il Comitato tecnico-Scientifico ha funzioni consultive e propositrici e tutte le proposte del Comitato Tecnico-Scientifico dovranno essere discusse e, nell'eventualità, approvate espressamente dall'Organo di Amministrazione.

Art. 13 - Organo di controllo

1. *L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.*

2. *L'organo di controllo:*

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;*
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;*
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e*

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.*

3. *L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*

Art. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 15- Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione di utili

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- 1. quote e contributi degli associati;*
- 2. eredità, donazione e legati;*
- 3. rendite patrimoniali;*
- 4. contributi pubblici e privati;*
- 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- 6. attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;*
- 7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.*

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione.

Art. 17 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

Art. 19– Volontari ed assicurazione obbligatoria

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 20 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 21 – Rapporti di lavoro

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16,17,e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017,– e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 23 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente

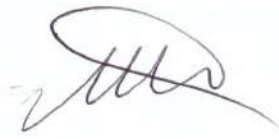
L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE LA SPEZIA- STATUTO

Art. 24– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a smaller 'n'.A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'M' followed by a smaller 'a'.